

Verona, 01/04/2022

Spett.le Cliente

Oggetto: Circolare informativa

DECRETO RIAPERTURE

Con il DL 24/2022 (c.d. Decreto Riaperture) il Governo ha disposto le nuove misure tese al superamento di quelle precedentemente adottate per il contrasto alla diffusione dell'epidemia COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fissato per il 31/03/2022.

Le nuove misure entrano in vigore dal 1° aprile 2022 e superano le precedenti restrizioni per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

PERIODO TRANSITORIO

Nel periodo dal 1/04/2022 al 31/12/2022, il Ministro della salute, in deroga alle nuove disposizioni del citato DL 24/2022, potrà, con propria Ordinanza, di concerto con gli altri Ministri competenti adottare / aggiornare Linee guida e Protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché' imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

SOGGETTI POSITIVI AL COVID – REGOLE DAL 1/04/2022

Permane il **divieto di mobilità dalla propria abitazione/dimora fino all'accertamento della guarigione** (esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2).

“CONTATTI STRETTI” CON SOGGETTI POSITIVI AL COVID – REGOLE DAL 1/04/2022

In caso di “contatto stretto” con soggetti confermati positivi al Covid19 **ricorre l’obbligo della cd. “autosorveglianza”**, consistente nell'obbligo di

- indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
- al chiuso, nonché all’aperto se in presenza di assembramenti
- **fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto** con detti soggetti positivi. È fatto **obbligo di effettuare un test antigenico rapido/molecolare** per la rilevazione di Covid19 (anche presso centri privati a ciò abilitati) alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In deroga (nuovo art. 10-ter, co. 2, DL 52/2021) a quanto indicato, l’obbligo di indossare le mascherine non sussiste per:

- i bambini di età inferiore ai sei anni
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché' le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

OBBLIGO DI MASCHERINE dal 1/04/2022 al 30/04/2022.

MASCHERINE FFP2: vanno **obbligatoriamente indossati** dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo “FFP2” **nei seguenti casi:**

- per l'**accesso ai mezzi di trasporto pubblico** aereo, marittimo, ferroviario o su strada (v. tabella qui sotto), per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati
- per gli eventi/competizioni sportive.

L'obbligo di controllo ricade sui titolari/gestori dei servizi e delle attività.

TRASPORTO	MEZZO DI TRASPORTO	Green pass base	Masch. FFP2
aereo	aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone	SI	SI
marittimo	navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale	SI	
	impiegati per i collegamenti nello Stretto di Messina o con l'arcipelago delle Isole Tremiti	NO	
ferroviario	treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e "Alta Velocita"	SI	
su strada	autobus, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo/periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti	SI	
	autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente	SI	
	mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria e secondaria, di 1° e 2° grado	NO	
	mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale	NO	

MASCHERINE CHIRURGICHE - LUOGHI DI LAVORO: per tutti i lavoratori (anche per addetti ai servizi domestici e familiari) anche non subordinati, sia del settore pubblico che privato ricorre l'obbligo di indossare mascherine "chirurgiche".

MASCHERINE COMUNI: è sufficiente l'adozione di mascherine "comuni"

- in tutti i luoghi al chiuso diversi dai precedenti, con esclusione delle abitazioni private
- nelle sale da ballo/discoteche/locali assimilati al chiuso, salvo che nel momento del ballo.

GREEN PASS "BASE" E "RAFFORZATO" Gli art. 6 e 7 del DL 24/2022 disciplinano, per il periodo dal 1/04/2022 al 30/04/2022, i casi di necessità di possesso delle seguenti certificazioni COVID-19:

- "green pass rafforzato": costituito dal completamento del ciclo vaccinale (1 o 2 dosi, a seconda del tipo di vaccino) o dalla avvenuta negativizzazione (certificato di "guarigione")
- "green pass base": oltre ai due casi precedenti, si ha anche con test molecolare (anche su campione salivare) o test antigenico rapido.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

GREEN PASS “BASE” Il green pass “base” è **richiesto per l'accesso** ai seguenti servizi e attività:

1. **mense e catering** continuativo su base contrattuale
2. **servizi di ristorazione (al banco o al tavolo) al chiuso**, da qualsiasi esercizio (ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi/altre strutture ricettive riservati ai soli clienti ivi alloggiati)
3. **corsi di formazione pubblici e privati**, (fermo restando green pass rafforzato fino al 30/04/2022 per il sistema educativo, scolastico e formativo)
4. **concorsi pubblici**
5. **partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico**, nonché' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto
6. **per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico** aereo, marittimo, ferroviario o su strada

LUOGHI DI LAVORO “PRIVATI” Dal **1/04/2022**, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la prestazione lavorativa è svolta, sarà **“sufficiente” il green pass base per chiunque svolge una qualsiasi “attività lavorativa” nel settore privato** (ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande) e senza distinzioni sul tipo di rapporto di lavoro (si applica non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche all'imprenditore/amministratore, ai co.co.co., stagisti, e simili, anche sulla base di contratti esterni, come nel caso di lavoratori in somministrazione, terzisti che effettuano lavorazioni presso un cliente; ecc.)

GREEN PASS RAFFORZATO. Il green pass “rafforzato” è **richiesto nei seguenti casi:**

- **piscine, centri natatori, palestre**, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché' spazi adibiti a spogliatoi e docce, (con esclusione per gli accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità)
- **convegni e congressi;**
- **centri culturali, centri sociali e ricreativi**, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- **feste comunque denominate**, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché' eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- **attività di sale gioco**, sale scommesse, sale bingo e casino';

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

- **attività che abbiano luogo in sale da ballo**, discoteche e locali assimilati;
- **partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico**, nonché' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

ATTIVITA' NON SOGGETTE AD ALCUN GREEN PASS. Dal **1/04/2022** rimangono escluse da obbligo di green pass (**né base né rafforzato; potrebbe essere richiesto l'uso delle mascherine protettive**) tutte le attività non contemplate in precedenza, tra cui:

- somministrazione di alimenti e bevande all'aperto
- svolgimento di attività sportive all'aperto
- accesso a negozi e attività commerciali, musei, e simili
- accesso ad uffici pubblici (come utenti)
- accesso a hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
- trasporto pubblico locale (anche scolastico), autobus e tram urbani, metropolitane.

Cordiali saluti

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO